

**ESAMI DI STATO
DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
A.S. 2022 - 2023**

***INCONTRI TECNICI
22-24-26 MAGGIO 2023***

ESAMI DI STATO A.S. 2022-2023

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI



- Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
- Decreto Ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 che adotta quadri di riferimento e griglie di valutazione per la seconda prova scritta degli esami di Stato negli istituti professionali
- Nota n. 24344 del 23 settembre 2022 *«Tempi e modalità di presentazione delle domande per i candidati interni per gli esterni»*
- Nota n. 2860 del 30 dicembre 2022 *«Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione»*
- Decreto Ministeriale n. 11 del 25 gennaio 2023 *«Individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame»*
- **Ordinanza Ministeriale n. 45 del 9 marzo 2023 che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023**
- Nota n. 9260 del 16 marzo 2023 *«Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/2023»*

ESAMI DI STATO A.S. 2022-2023

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI



- Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009
- Legge n. 92 del 20 agosto 2019 (Educazione civica)
- Decreto del Ministro dell'istruzione n. 88 del 6 agosto 2020 (Curriculum dello studente)
- Nota n. 8415 del 31 marzo 2022 (Indicazioni per il Curriculum dello studente)

E' comunque importante aver presenti le principali norme indicate nella premessa dell'OM, alcune delle quali riprese esplicitamente nell'art. 1 comma 2 della OM.

In questo anno scolastico l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione torna a essere configurato secondo le disposizioni normative vigenti (capo III del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017), che hanno trovato applicazione nella loro completezza solo nell'esame di Stato del 2019.

STRUTTURA DELL'INTERVENTO FORMATIVO



1. Saranno esaminate **in maniera analitica le questioni più rilevanti e le innovazioni** presenti negli esami di Stato 2023, come da Ordinanza Ministeriale.
2. La relazione sugli esami di Stato è suddivisa in **quattro parti**:

I. **L'esame di Stato prima dell'esame di Stato: cenni** (ammissione; documento del consiglio di classe; credito scolastico)

II. **Lo svolgimento dell'esame di Stato** (commissioni e operazioni delle commissioni; prove d'esame e loro valutazione)

III. **Le operazioni conclusive** delle commissioni dell'esame di Stato (verbalizzazione; voto finale; integrazione del punteggio; lode; attestazione di credito formativo; Curriculum dello studente; supplemento Europass; pubblicazione dei risultati; relazione del Presidente)

IV. **Il ruolo del Presidente di Commissione**

CONFERME, DEROGHE, NOVITA'



- Per l'**ammissione all'esame**, come nei tre anni precedenti, rimane la deroga relativa allo svolgimento delle **attività PCTO**. Invece, la **partecipazione alle prove INVALSI per la prima volta è requisito per l'ammissione all'esame**, ma la normativa non prevede connessioni fra i risultati delle prove INVALSI e gli esiti dell'esame di Stato. **Restano confermati i requisiti del profitto e della frequenza.**
- **La ripartizione tra credito scolastico e prove d'esame** torna ad essere quella prevista dal D.Lgs 62/2017: credito scolastico 40 punti – prove d'esame 60 punti (nei tre anni precedenti la ripartizione credito/prove d'esame è stata diversa, l'anno scorso 50/50).
- **Il credito scolastico è attribuito utilizzando esclusivamente l'allegato A del D.Lgs 62/2017. Pertanto, non sono più necessarie «conversioni».**
- Le **irregolarità cosiddette insanabili**, che dovessero emergere nell'esame della documentazione da parte del Presidente della commissione, vengono gestite in maniera diversa dal passato, con il passaggio della responsabilità dal Ministero al Presidente della commissione e all'USR

CONFERME, DEROGHE, NOVITA'



- L'esame prevede **tre prove** (due prove scritte e un colloquio), secondo le caratteristiche indicate nella OM 45/2023. Entrambe le prove scritte (la prima di lingua italiana e la seconda su **una** disciplina caratterizzante) sono nazionali
- **La seconda prova scritta degli Istituti Professionali di n.o. ha caratteristiche fortemente innovative, in linea con il D.Lgs 61/2017.**
- Ritorna la terza prova scritta EsaBac ed EsaBach Tecno, che non è stata svolta nei tre anni precedenti -> DM 614 del 04/08/2016 e DM 76 del 05/05/2023.
- **Le tre prove d'esame tornano ad avere il punteggio previsto dal D.Lgs 62/2017:** le tre prove hanno lo stesso valore, ciascuna fino a 20 punti.
- Nell'OM di quest'anno, a differenza di quella dello scorso anno, si fa esplicito riferimento alla possibilità di effettuare le **correzioni delle prove scritte per aree disciplinari ove possibile e previsto** (art. 21 comma 4)

CONFERME, DEROGHE, NOVITA'



- La **composizione delle commissioni** ritorna ad essere conforma al D.Lgs 62/2017, con un presidente esterno e commissari esterni ed interni. Le commissioni sono articolate in due commissioni/classi (che lo scorso anno erano denominate sottocommissioni).
- L'OM di quest'anno **non indica l'ordine delle priorità** con le quali procedere in caso di sostituzione di un membro interno della commissione. Si rimanda al Decreto Ministeriale n. 183 del 5 marzo 2019 art. 15 comma 2 (fonte primaria) e alla Nota n. 9260 del 16 marzo 2023 al punto 3.d.g.b «Sostituzioni dei componenti delle commissioni di esame».
- E' confermata la **relazione obbligatoria del Presidente** con un apposito *form*.
- Da quest'anno è arrivato a regime nell'esame di Stato l'insegnamento trasversale di **Educazione civica**, di cui alla Legge 92/2019, mentre è arrivata a conclusione l'esperienza di Cittadinanza e Costituzione.
- Come nei due anni precedenti, assieme al diploma è rilasciato il **Curriculum dello studente**, previsto dal DM 88/2020, oltre al Supplemento Europass.
- **Sono confermate le precise indicazioni per la pubblicazione degli atti e dei risultati**, in linea con le norme sulla privacy.
- Sono confermate le **specifiche indicazioni per i candidati BES** (articolo 25 comma 6).
- In relazione all'**assenza per malattia dei candidati**, si conferma che non serve la visita fiscale, ma deve essere «debitamente certificata»(articolo 26 comma 1)

CONFERME, DEROGHE, NOVITA'



- E' confermata l'indicazione di chi abbia la competenza alla firma degli attestati di credito formativo per i candidati con disabilità che non hanno sostenuto le prove d'esame (articolo 28 comma 8).
- L'OM di quest'anno **per la prima volta** si occupa dell'**apprendistato di primo livello** negli esami di Stato (art. 10 comma 1, art. 16 comma 7 lettera i, art. 22 comma 2 lettera b) e dei casi particolari del credito scolastico di studenti degli Istituti Professionali di n. o. **provenienti da corsi IeFP** non della Lombardia e delle province di Trento e Bolzano (art. 11 comma 4 lettera d).
- L'OM di quest'anno utilizza la denominazione «**commissione/classe**» non più sottocommissione.
- **Quest'anno gli esami di Stato (e gli esami preliminari) si svolgono esclusivamente in presenza per tutti i candidati.** Se possibile, l'USR può derogare per casi particolari ben definiti (art. 8 comma 1).
- L'OM di quest'anno **non contiene, ovviamente, disposizioni sulla sicurezza dettate dalla emergenza pandemica.** L'emergenza pandemica è richiamata in un unico punto (art. 22 comma 2 lettera b), in relazione alle criticità provocate nelle esperienze svolte nell'ambito PCTO.

VERBALIZZAZIONE

***IN PREMESSA SI RITIENE INDISPENSABILE RICHIAMARE LA NECESSITA'
DI UNA CORRETTA E COMPLETA VERBALIZZAZIONE***

OM 9 marzo 2023, n. 45 , articolo 27 commi 1-3

1. La commissione **verbalizza** le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame, nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione descrive le attività della commissione **in maniera sintetica e fedele**, chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che **il lavoro di ciascuna commissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.**
3. **Nella compilazione dei verbali la commissione utilizza l'applicativo "Commissione web", salvo motivata impossibilità.**

I. L'ESAME DI STATO PRIMA DELL'ESAME DI STATO: CENNI

- ammissione**
- documento del consiglio di classe**
- credito scolastico**

AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

OM 9 marzo 2023, n. 45 , articolo 3 comma 1 lettera a

Per l'ammissione è confermato il **requisito della frequenza** per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Secondo le modalità ordinarie, «le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122». E' sparito ogni riferimento «alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica» presente nella OM dello scorso anno.

Sono confermati pure il **requisiti di profitto** (articolo 13 comma 2 lettera d del D.Lgs. 62/2017), per i quali **non è prevista nessuna deroga.**

Sono quindi richiesti:

- **votazione non inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto;
- **voto di comportamento** non inferiore a sei decimi;
- possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI CASI PARTICOLARI



ABBREVIAZIONE PER MERITO

OM 9 marzo 2023, n. 45 , articolo 3, comma 1 lettera b

Le condizioni sono quelle previste dall'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 62/2017.

Non è consentita

- nei corsi quadriennali;
- nei corsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

**STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO PER LUNGHI PERIODI CORSI DI STUDIO
IN OSPEDALE O LUOGHI DI CURA O STUDENTI IMPOSSIBILITATI A LASCIARE IL
PROPRIO DOMICILIO PER CURE DI LUNGO PERIODO**

Si rimanda all'articolo 3 comma 4 della OM 45/2023.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 4 comma 1

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al **superamento in presenza degli esami preliminari** di cui all'articolo 14, comma 2 del d.lgs 62/2017, per come disciplinati all'articolo 5.

Anche quest'anno i candidati esterni hanno presentato domanda tramite procedura informatizzata (Nota 23 Settembre 2022, n. 24344), che ha permesso un controllo più rapido delle richieste.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 4 commi 2-3

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:

- a) compiono **il diciannovesimo anno di età** entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di **aver adempiuto all'obbligo di istruzione**;
- b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di **durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento** o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del d. lgs. 226/2005;
- d) hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso **prima del 15 marzo 2023**.

3. Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), e intendono partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, **devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2023**.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 4 comma 6

6. **Non è consentito ripetere l'esame di Stato** già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l'esame di Stato nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso di nuovo ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice NUP di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.

NOTA. *Il tradizionale comma è stato integrato con le disposizioni relative agli **istituti professionali di nuovo ordinamento**, che richiedono una **attenta applicazione**.*

Il richiamo ai «NUP» è stato mantenuto in quanto è nella normativa sui nuovi professionali; a partire dal 2023 l'Istat adotta la classificazione delle professioni CP2021.

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 5 comma 1

1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe **è subordinata al superamento di un esame preliminare** volto ad accertare la loro preparazione
 - sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva,
 - nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 5 comma 2

2. Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge **prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso**; la valutazione delle prove è **distinta per ciascun anno**.

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 5 commi 10-12

[... *omissis*]

10. **Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 2, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso [Nota. Con votazioni distinte].**

11. L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come **idoneità all'ultima classe** del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce.

12. In caso di non ammissione all'esame di Stato, il consiglio di classe o l'eventuale sottocommissione può riconoscere al candidato **l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima.**

ASSEGNAZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI ALLE COMMISSIONI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 7 comma 3

3. Negli indirizzi di studio nei quali la disciplina caratterizzante è associata alla classe di concorso generica “A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, i candidati esterni sono assegnati alle commissioni/classi **assicurando che le lingue straniere presenti nel curriculum del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui il candidato è assegnato.**

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 8 comma 1

1. I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati **degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame**, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. **Se possibile**, l'USR può autorizzare l'installazione di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in modalità sincrona provvedendo alla relativa vigilanza.

Note

- E' necessario porre particolare attenzione per i particolari casi previsti nel presente articolo. In caso di incertezze, rivolgersi al Servizio ispettivo.
- **Non è più prevista la possibilità di svolgere il colloquio a distanza**, come era avvenuto negli esami degli anni 2020 – 2021 - 2022. Per la gestione delle assenze durante i colloqui, si rimanda l'art. 26 comma 3.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 10 comma 1

1. Entro il 15 maggio 2023 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.lgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di **Educazione civica**.

Il documento indica inoltre: per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con **metodologia CLIL**.

Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai **percorsi di apprendistato di primo livello**, per il conseguimento del titolo conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene **dettagliata relazione** al fine di informare la commissione sulla peculiarità di tali percorsi.

NOTA. Con il ritorno alle commissioni composte da membri esterni ed interni, il documento del Consiglio di classe acquista nuovamente il suo pieno significato.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 10 commi 2-4

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle **indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali** con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento **possono essere allegati** atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli *stage* e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti **dell'insegnamento di Educazione civica**, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

3. **Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi**, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

4. Il documento del consiglio di classe è **immediatamente** pubblicato all'albo *on-line* dell'istituzione scolastica. **La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento del colloquio.**

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 10

- ***Negli Istituti Professionali**, poiché la **seconda prova scritta** è predisposta a livello di istituto, è importante che nel documento siano presenti tutti gli elementi necessari a tale fine.*
- *A seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, il documento del consiglio di classe deve evidenziare, **per le discipline coinvolte nell'insegnamento trasversale di Educazione civica**, gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica.*
- *E' importante che nel documento sia allegata tutta la documentazione relativa ai **PCTO**.*

CREDITO SCOLASTICO

(articolo 11 comma 1 OM 45/2023)

Negli esami di Stato di quest'anno la quantificazione del credito scolastico è quella prevista dal D.Lgs 62/2017.

Il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al D.lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo.

CREDITO SCOLASTICO

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 11 comma 4

Il comma 4 dell' articolo 11 contempla numerosi e diversi casi particolari relativi a candidati interni (corsi quadriennali, abbreviazione per merito...).

*Si evidenzia la situazione trattata dalla lettera d), che costituisce una **novità**: «per i candidati interni degli istituti professionali di nuovo ordinamento, provenienti da percorsi di leFP, che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza e/o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante in base al riconoscimento dei “crediti formativi” effettuato al momento del passaggio all’istruzione professionale, tenendo conto dell’esito delle eventuali verifiche in ingresso e dei titoli di studio di leFP posseduti»*

In caso di incertezza in questi casi particolari, si invita a consultare il Servizio ispettivo.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 11 comma 5

5. **Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello**, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico **fino a un massimo di quaranta punti**.

In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel **secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel **terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

La procedura di attribuzione è quella utilizzata negli anni precedenti.

CREDITO SCOLASTICO



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 11 commi 7-8

7. **Per i candidati esterni** il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. 62/2017. **L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.**

8. **Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:**

- a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare: i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta; iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.
- b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni *[Nota. Il corso di studi della classe quinta deve essere lo stesso delle classi terza e quarta].*

I casi dei candidati esterni sono molteplici e spesso complessi. Si chiede una particolare attenzione, raccomandando di confrontarsi con il Servizio ispettivo in caso di dubbi.

CREDITO SCOLASTICO

CASO DI STUDENTI CON DISABILITÀ E PERCORSO DIFFERENZIATO IN 3[^] E 4[^]

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 24 comma 10

10. Agli studenti [*con disabilità*] ammessi dal consiglio di classe a svolgere **nell'ultimo anno** un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, **è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI.** Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

II. LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

- commissioni e operazioni delle commissioni**
- prove d'esame e loro valutazione**

COMMISSIONI D'ESAME



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 12 comma 1

1. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d'esame sono articolate in due commissioni/classi.

- *Nell'esame di Stato di quest'anno ritornano le **commissioni con commissari interni ed esterni**, previste dal D.L.gs 62/2017.*
- *Si fa notare che nell'Ordinanza di quest'anno il termine "sottocommissione", utilizzato lo scorso anno, è stato sostituito dal termine "**commissione/classe**".*

COMMISSIONI D'ESAME



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 12 comma 2

*Il comma 2 presenta i criteri per la designazione dei **commissari interni** da parte dei consigli di classe.*

Si segnala che:

- «**non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell'insegnamento**» (comma 2 lettera a)
- «i commissari sono individuati nel rispetto **dell'equilibrio tra le discipline**» (comma 2 lettera b)
- «è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in **situazioni di incompatibilità** dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione/classe» (comma 2 lettera f)

COMMISSIONI D'ESAME

COMMISSARI INTERNI

DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO

*Negli istituti **professionali di nuovo ordinamento**, in cui la seconda prova scritta non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati, la **scelta dei commissari interni** dovrà essere effettuata **in relazione allo specifico percorso formativo** attivato nella classe, in modo da **assicurare la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova**, cui sarà affidata, ai sensi dell'articolo 20 dell'OM, la stesura delle proposte di traccia.*

(Nota n. 9260 del 16 marzo 2023).

COMMISSIONI D'ESAME



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 12 commi 3-4

*Il comma 3 detta le specifiche indicazioni relative al personale esperto utilizzabile nei **licei musicali e coreutici**.*

*Il comma 4 detta le specifiche indicazioni per i candidati che abbiano frequentato **corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura**.*

Trattandosi di casi particolari, se ne raccomanda un attento esame.

In merito alle commissioni d'esame si rimanda:

- alla Nota n. 9260 del 16 marzo 2023*
- al Decreto Ministeriale n. 11 del 25 gennaio 2023*
- al Decreto Ministeriale n. 183 del 5 marzo 2019*

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 13 commi 1-4

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli **obblighi** inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
2. **Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.**
3. **Le sostituzioni di componenti le commissioni**, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, **sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall'USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.**
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI ASSENZE TEMPORANEE



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 13 commi 5-9

5. **Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari**, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area. *[Nota. Viste le caratteristiche della seconda prova degli Istituto Professionali di n.o., si ritiene che la correzione di questa debba è opportuno avvenga alla presenza di **tutti** i commissari che hanno contribuito alla sua formulazione].*
6. **Durante l'espletamento del colloquio, nell'ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso.**
7. **In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.**
8. **Qualora si assenti il presidente**, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
9. **L'assenza temporanea** dei componenti la commissione deve riferirsi **a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.**

RIUNIONI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 14 comma 1

1. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il dirigente preposto all'USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull'esame di Stato.
La partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.

Dette riunioni, a livello provinciale, si svolgeranno lunedì 19 giugno nel pomeriggio, secondo un calendario per tempo diffuso.

RIUNIONE PLENARIA E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 15 commi 1-5

- **Comma 1: riunione plenaria delle due classi abbinata lunedì 19 giugno alle ore 8.30 presso l'istituto di assegnazione (nel caso in cui la commissione operi su due sedi, la riunione plenaria si svolge presso la prima sede della commissione)**
- **Comma 2: verifica dei presenti e procedure per le sostituzioni degli assenti; fissazione dei tempi e delle modalità delle riunioni preliminari delle singole commissioni/classi.**
- **Comma 3: aspetti organizzativi delle commissioni/classi: determinazione della data di inizio colloqui per ciascuna commissione/classe; precedenza per sorteggio dell'ordine delle commissioni/classi, tra i candidati esterni e interni e dei candidati secondo la lettera alfabetica. Si evidenzia che «Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative».**
- **Comma 4: Accordi tra presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari (si procede senza sorteggio); successione con gruppi classe.**
- **Comma 5: Candidati che hanno frequentato corsi in ospedale o in luoghi di cura.**

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 15 comma 6

6. Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna commissione/classe. Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell'area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail.

Il comma non specifica la modalità con cui si dà notizia ai candidati della data di pubblicazione dei risultati relativi alla propria commissione/classe.

Si ritiene che possa essere la stessa modalità utilizzata per rendere disponibile il calendario dei colloqui.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 15

CALENDARIO DEI LAVORI

Una delle operazioni previste nella riunione plenaria è quella di stabilire il calendario dei lavori delle due commissioni/classi.

Si sottolinea che il calendario deve essere funzionale al corretto svolgimento dell'esame di Stato in tutti i suoi momenti; si tratta di un'operazione delicata e molto importante.

Come negli scorsi anni, **il presidente di commissione invierà all'USR, attraverso un form telematico di semplice compilazione, il calendario dei lavori delle due commissioni/classi**, secondo le indicazioni che verranno fornite all'insediamento delle commissioni.

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE/CLASSE

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 16 commi 1-5

- *Comma 1: possibilità del presidente di delegare un proprio **sostituto** (unico, tranne in casi di necessità da motivare).*
- *Comma 2: **segretario verbalizzante**.*
- *Comma 3: **dichiarazioni obbligatorie di tutti i componenti della commissione/classe**: a) se nell'a.s. 2022-2023 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati interni o esterni; b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto.*
- *Comma 4: **sostituzioni in caso di dichiarazioni affermative; le sostituzioni sono disposte immediatamente. Però** «Il presidente della commissione può disporre **motivate deroghe alle incompatibilità** di cui al comma 3, lettera b nei confronti di commissari interni la cui nomina sia stata motivata da ineludibile necessità».*
- *Comma 5: **dichiarazioni anche dei presidenti e dei commissari nominati in sostituzione**.*

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 16 comma 4

DEROGA ALLA INCOMPATIBILITA'

In merito alla deroga alla incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 16 della OM 45/2023, si rinvia a quanto indicato dalla Nota 9260 del 16 marzo 2023 al punto 1.d.8 «Designazione dei commissari interni»:

8. Si richiama l'attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 16 comma 6

6. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, in relazione alla modalità di predisposizione della traccia della seconda prova scritta, tutti i docenti coinvolti nella procedura dichiarano obbligatoriamente per iscritto:

- a) se nell'anno scolastico corrente abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;
- b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.

Nei casi di dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali.

Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della commissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della commissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può disporre motivata deroga all'incompatibilità

Nota. Occorre trattare con precisione i due diversi casi di incompatibilità.

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE/CLASSE



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 16 commi 7-8

- Comma 7: **esame degli atti e dei documenti della commissione/classe** (da svolgere con molta cura, anche in sedute successive). Il comma fornisce un preciso elenco della documentazione da esaminare.
- Comma 8: **irregolarità** a) insanabili; b) sanabili da parte dell'Istituto, c) sanabili da parte del candidato.

Si raccomanda di prestare molta attenzione nel gestire queste delicate situazioni.

*Si segnala che è stata cambiata la modalità di gestione delle **irregolarità insanabili**, che assegna al presidente della commissione una maggiore responsabilità: «qualora rilevi irregolarità che appaiano prima *facie* insanabili, prevede che i candidati sostengano le prove d'esame con riserva, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio scolastico regionale. La riserva è sciolta dalla commissione stessa a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell'ambito della sessione d'esame o, successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale.»*

NOTA. Qualora si rilevino irregolarità, specialmente quelle che appaiono insanabili, si consiglia di prendere contatto tempestivamente con il Servizio Ispettivo.

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE/CLASSE DELIBERAZIONE DEI CRITERI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 16 commi 9-10

9. In sede di riunione preliminare, la commissione/classe definisce, altresì:

- a) i criteri di correzione e valutazione delle **prove scritte**;
- b) le modalità di conduzione del **colloquio**;
- c) i criteri per l'eventuale attribuzione del **punteggio integrativo**, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un **credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti**;
- d) i criteri per l'attribuzione della **lode**.

10. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.

PROVE D'ESAME CALENDARIO E DURATA

SESSIONE ORDINARIA

- **PRIMA PROVA:** mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 - durata della prova: sei ore.
- **SECONDA PROVA** in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 22 giugno 2023, dalle ore 8:30. La **durata** della seconda prova è **prevista nei quadri di riferimento** allegati al d.m. n. 769 del 2018; per gli **Istituti Professionali di nuovo ordinamento** la durata della prova è definita nei limiti previsti dai quadri adottati con decreto del Ministro dell'istruzione 15 giugno 2022, n. 164, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6;

SESSIONE SUPPLETIVA

- **PRIMA PROVA:** mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8:30: durata della prova: sei ore.
- **SECONDA PROVA:** giovedì 6 luglio 2023, dalle ore 8:30, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni - durata della prova : quella della sessione ordinaria.

SESSIONE STRAORDINARIA

- Solitamente nel mese di settembre; verrà fissata con apposito Decreto Ministeriale – la durata delle prove sarà quella della sessione ordinaria.

CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 17 commi 2-4

2. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8:30; **la seconda prova scritta suppletiva** si svolge giovedì 6 luglio 2023, *[dalle ore 8:30 - L'OM non indica l'orario, ma questo è correlato all'invio della prova con il plico telematico]*, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 11 luglio 2023, dalle ore 8:30.

3. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

4. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

PLICHI PER LE PROVE SCRITTE

nota 2115 del 02-05-2023 -> referente plico e prove braille

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 18 commi 1-3

1. Gli USR e le istituzioni scolastiche comunicano, rispettivamente, i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato (e dell'eventuale terza prova scritta) e quelli relativi alle prove occorrenti in formato speciale attraverso le apposite funzioni disponibili sul sistema SIDI relative al "Fabbisogno Plichi e Prove" alla "Richiesta prove in formato speciale".
2. I plichi occorrenti per la **prova scritta suppletiva/straordinaria ed eventuali prove in formato speciale** sono richiesti, direttamente dalle scuole o per il tramite degli USR, attraverso le apposite funzioni SIDI "Richiesta Prove Sessioni Suppletiva o Straordinaria" e/o "Richiesta prove in formato speciale". **La predetta richiesta va formulata sulla base delle notizie e dei dati che i Presidenti trasmettono entro la mattina successiva allo svolgimento della prima prova scritta.** Le suddette richieste contengono esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
3. **L'invio dei plichi delle prove scritte avviene per via telematica.**

PRIMA PROVA SCRITTA

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 19 comma 1

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta **accerta la padronanza della lingua italiana** o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, **nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato**. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche **per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato**.

Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.

*La prova prevede, come da quadro di riferimento citato, **tre diverse tipologie**:*

tipologia A - **analisi** e interpretazione di un **testo letterario** italiano (due tracce);

tipologia B - **analisi** e produzione di un **testo argomentativo** (tre tracce, una obbligatoriamente di ambito storico);

tipologia C **riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo** su tematiche di attualità (due tracce).

SECONDA PROVA SCRITTA



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 20 comma 1

1. La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto **una disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.**

- *E' doveroso, pertanto, che il presidente della commissione conosca il **PECUP** dell'indirizzo/degli indirizzi di studio delle commissioni/classe.*
- *E' altresì doveroso che il presidente della commissione conosca il **QUADRO DI RIFERIMENTO** dell'indirizzo/degli indirizzi di studio delle commissioni/classi.*

SECONDA PROVA SCRITTA



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 20 comma 2

2. Per l'anno scolastico 2022/2023, le discipline oggetto della seconda prova scritta per tutti i percorsi di studio, **fatta eccezione per gli istituti professionali di nuovo ordinamento, sono individuate dal d.m. n. 11 del 25 gennaio 2023.**

NOTE

- *La seconda prova, per l'anno scolastico 2022/2023, ha per oggetto **una sola disciplina caratterizzante**.*
- *Per i Licei, gli Istituti Tecnici e i percorsi di Istituto Professionale dell'Istruzione degli adulti (che seguono il previgente ordinamento) si fa riferimento ai **quadri di riferimento** adottati con d.m. n. **769/2018**.*
- *Per gli **Istituti Professionali di nuovo ordinamento** i **quadri di riferimento** sono stati adottati con d.m. n. **164/2022**.*

SECONDA PROVA SCRITTA

ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 20 comma 3

3. Negli **istituti professionali di nuovo ordinamento**, la seconda prova **non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati**.

Pertanto, la seconda prova d'esame degli istituti professionali di nuovo ordinamento è **un'unica prova integrata**, la cui **parte ministeriale** contiene la **“cornice nazionale generale di riferimento”** che indica:

- a. **la tipologia della prova** da costruire, tra quelle previste nel Quadro di riferimento dell'indirizzo (adottato con d.m. 15 giugno 2022, n. 164);
- b. **il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo**, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto Quadro, cui la prova dovrà riferirsi.

SECONDA PROVA SCRITTA

ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 20 comma 3

- *La seconda prova d'esame dei **professionali di nuovo ordinamento**, pertanto, non si comporrà più di due "sottoprove", correlate ma in parte indipendenti, ma sarà **un'unica prova integrata**, di cui **il ministero definirà una parte, ossia la "cornice generale di riferimento"**, e **la commissione, entro questa cornice, svilupperà l'altra parte, ossia le specifiche richieste per lo specifico percorso attivato dalla scuola.***
- ***La parte ministeriale**, ossia la "cornice generale di riferimento", non sarà destinata direttamente ai candidati, ma alle commissioni, cui **fornirà le indicazioni unitarie a livello nazionale** (tipologia della prova e il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo cui questa dovrà fare riferimento).*

SECONDA PROVA SCRITTA

ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 20 comma 4

4. Con riferimento alla prova di cui al comma 3, **le commissioni declinano** le indicazioni ministeriali **in relazione allo specifico percorso formativo attivato** (o agli specifici percorsi attivati) dall'istituzione scolastica, con riguardo al **codice ATECO**, in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa e **tenendo conto della dotazione tecnologica e laboratoriale d'istituto**, con le modalità indicate di seguito, costruendo le tracce delle prove d'esame con le modalità di cui ai seguenti commi.

La trasmissione della parte ministeriale della prova avviene tramite plico telematico, **martedì 20 giugno 2023**. **La chiave per l'apertura del plico viene fornita alle ore 8:30.**

Le commissioni elaborano, entro il **mercoledì 21 giugno** per la sessione ordinaria ed entro il mercoledì 6 luglio per la sessione suppletiva, **tre proposte di traccia**. **Tra tali proposte viene sorteggiata**, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta dai candidati.

SECONDA PROVA SCRITTA

ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 20 comma 5

5. La prova di cui al comma 3 è predisposta secondo le due seguenti modalità, **alternative tra loro, in relazione alla situazione presente nell'istituto:**

A. Se nell'istituzione scolastica è presente, nell'ambito di un indirizzo, **un'unica classe di un determinato percorso**, l'elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti della commissione/classe titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe.

SECONDA PROVA SCRITTA

ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 20 comma 5

5. La prova di cui al comma 3 è predisposta secondo le due seguenti modalità, **alternative tra loro, in relazione alla situazione presente nell'istituto:**

B. Se nell'istituzione scolastica sono presenti **più classi quinte che, nell'ambito dello stesso indirizzo, seguono lo stesso percorso e hanno perciò il medesimo quadro orario ("classi parallele")**, i docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova di tutte le commissioni/classi coinvolte elaborano collegialmente le proposte di traccia per tali classi quinte, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte. In questo caso, poiché la traccia della prova è comune a più classi, è necessario utilizzare, per la valutazione della stessa, il medesimo strumento di valutazione, elaborato collegialmente da tutti i docenti coinvolti nella stesura della traccia in un'apposita riunione, da svolgersi prima dell'inizio delle operazioni di correzione della prova.

SECONDA PROVA SCRITTA ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO

ELABORAZIONE DELLA TRACCIA – PRECEDENTE LAVORO NELLE SCUOLE

É necessario inserire nel documento del consiglio di classe tutte le indicazioni utili in ordine alla predisposizione della seconda prova.

Dato che l'elaborazione della traccia è affidata ai docenti delle singole istituzioni scolastiche, è opportuno:

- *sviluppare una riflessione condivisa sui Quadri di Riferimento*
- *favorire il confronto tra i docenti*
- *recepire responsabilmente le indicazioni fornite dalla Reti*

SECONDA PROVA SCRITTA ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 20 comma 6

6. In fase di stesura delle proposte di traccia della prova di cui al comma 3, si procede inoltre a **definire la durata della prova**, nei limiti e con le modalità previste dai Quadri di riferimento, e **l'eventuale prosecuzione della stessa il giorno successivo**, laddove ricorrano le condizioni che consentono l'articolazione della prova in due giorni. Nel caso di articolazione della prova in due giorni, come previsto nei Quadri di riferimento, **ai candidati sono fornite specifiche consegne all'inizio di ciascuna giornata d'esame**. Le indicazioni relative alla durata della prova e alla sua eventuale articolazione in due giorni **sono comunicate ai candidati** tramite affissione di apposito avviso presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

[Nota. E' opportuno inviare ai candidati esterni una mail]

SECONDA PROVA SCRITTA

ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO



GESTIONE DI EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ NELLE CLASSI PARALLELE

L'articolo 16 comma 6 della OM 45/2023 fornisce indicazioni specifiche in merito ad eventuali incompatibilità, da gestire con molta attenzione.

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, in relazione alla modalità di predisposizione della traccia della seconda prova scritta, tutti i docenti coinvolti nella procedura dichiarano obbligatoriamente per iscritto:

- **a)** se nell'anno scolastico corrente abbiano o meno **istruito privatamente** uno o più candidati assegnati alle altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;
- **b)** se abbiano o meno **rapporti di parentela e di affinità** entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.

Nei casi di **dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a)**, il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali. Nei casi di **dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b)**, il presidente della commissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della commissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può **disporre motivata deroga** all'incompatibilità.

SECONDA PROVA SCRITTA

ISTITUTI PROFESSIONALI IDA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 20 comma 8

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione professionale che fanno riferimento al previgente ordinamento,

la seconda prova d'esame è costituita:

- **da una prima parte nazionale della traccia, inviata tramite plico telematico**
- e**
- **da una seconda parte elaborata dalle commissioni, in coerenza con quanto previsto dai quadri di riferimento di cui al d.m. 769 del 2018.**

NOTA. La procedura è quella già sperimentata nel 2019.

SECONDA PROVA SCRITTA

ISTITUTI PROFESSIONALI IDA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 20 comma 8

Pertanto, le commissioni:

- predispongono la seconda parte della seconda prova tenendo conto del piano dell'offerta formativa della scuola;
- in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta lo stesso giorno (22 giugno 2023) o il giorno successivo tenendo conto della specificità dell'indirizzo e della disponibilità di attrezzature e laboratori. Le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono immediatamente comunicati alla scuola e ai candidati il giorno della prima prova;
- il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, elaborano il testo della parte di loro competenza tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della parte nazionale della traccia.

La commissione d'esame **tiene conto**, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell'utenza.

NOTA. La procedura è quella già sperimentata nel 2019.

SECONDA PROVA SCRITTA



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 20 commi 9-14

Nei commi 9-14 vengono fornite indicazioni particolari:

- Comma 9: licei coreutici
- Comma 10: licei musicali e coreutici
- Comma 11: possibilità di avvalersi del CAD per prova progettuale
«... È opportuno che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo le medesime modalità operative».
- Comma 12: **uso calcolatrici scientifiche e/o grafiche** (nota 5641/2018; nota 22274/2019; nota 7673/2022; nota 9503 del 20.3.2023)
«... Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta».
- Comma 13 e 14: indicazioni alle scuole sulle lingue straniere

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 21 commi 1-2

1. La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte **al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.**
2. La commissione/classe dispone di **un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna prova scritta**, per un totale di quaranta punti.

NB La commissione/classe non può correggere contemporaneamente alla seconda commissione/classe

NOTE

Il punteggio alla prova è attribuito dall'intera commissione/classe, compreso il presidente, utilizzando le griglie di valutazione elaborate dalla commissione/classe stessa (art. 16 comma 9 lettera a).

Nei Quadri di riferimento (allegato al DM 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova; allegati al DM n. 769 del 2018, per la seconda prova di ogni indirizzo, articolazione, opzione di Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali di previgente ordinamento/IDA; allegati al DM 164/2022 per la seconda prova degli 11 indirizzi degli Istituti Professionali di nuovo ordinamento) sono presenti **griglie di valutazione con indicatori**; ad ogni indicatore è assegnato un punteggio massimo. La commissione/classe **deve declinare gli indicatori in descrittori** costruendo gli strumenti di valutazione delle prove.

Il punteggio complessivo della prova deve essere **intero**, con arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o superiore a 0,50.

L'uso della griglia esclude il ricorso a una procedura di voto su proposte di punteggio globale della prova.

APPROFONDIMENTO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA (QDR ALL. D.M. 1095/2019)

La griglia di valutazione della prima prova scritta prevede due tipologie di indicatori:

- 1) Indicatori da applicare a tutti i tipi di traccia
- 2) Indicatori specifici per ogni tipologia (A-B-C)

La commissione assegnerà un massimo di 60 punti agli indicatori sub 1) e un massimo di 40 punti agli indicatori sub 2)

La commissione, quindi, sarà chiamata a:

- declinare gli indicatori in descrittori di livello
- attribuire un peso quantitativo a ciascun indicatore (rispettando il rapporto 60/40)
- attribuire un intervallo di punti a ciascun descrittore di livello
- riportare il punteggio a ventesimi (dividendo per 5 il totale ottenuto)

APPROFONDIMENTO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

- Le griglie di valutazione contenute nei QdR adottati con il **D.M. 769/2018** sono **specifiche per ogni indirizzo, articolazione, opzione di licei, tecnici, professionali previgente ordinamento (IdA)**.
- Le griglie di valutazione contenute nei QdR adottati con il **D.M. 164/2022** si riferiscono a ciascuno degli **11 indirizzi di istruzione professionale di nuovo ordinamento**, e sono **trasversali a tutti i percorsi** declinati dalle scuole all'interno dell'indirizzo.
- In esse sono definiti gli **indicatori** (in media 4-5 per ogni QdR), che costituiscono le **dimensioni valutative** collegate agli obiettivi della prova.
- Le commissioni/classe declineranno gli indicatori in **descrittori di livello**.
- **Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo, per un totale massimo della prova di 20 punti.**

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO

Negli Istituti Professionali di nuovo ordinamento, qualora le proposte di traccia vengano elaborate con la **modalità B**, *«poiché la traccia della prova è comune a più classi, è necessario utilizzare, per la valutazione della stessa, il medesimo strumento di valutazione, elaborato collegialmente da tutti i docenti coinvolti nella stesura della traccia in un'apposita riunione, da svolgersi prima dell'inizio delle operazioni di correzione della prova»* (articolo 20 comma 6 – modalità B).

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE ADATTAMENTO

Le griglie di valutazione delle prove scritte possono essere adattate, **ove necessario**,

- al PEI per gli studenti con disabilità (art. 24 comma 8);
- al PDP per gli studenti con DSA(art. 25 comma 3).

Trattandosi di griglie per prove equipollenti, che permetteranno di acquisire il titolo di studio, è necessario mantenere quanto più possibile aderenza alle griglie utilizzate per la valutazione della commissione/classe.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 21 comma 3

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è **pubblicato per tutti i candidati**, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, **tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui**. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

NOTA ESPLICATIVA

«almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui»: al fine di evitare i ricorrenti dubbi in merito, si precisa che, se, ad esempio, i risultati delle prove scritte vengono pubblicati martedì 27 giugno, i colloqui possono iniziare giovedì 29 giugno.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 21 commi 1-2

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla **correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari.**

NOTA

*Per la correzione delle prove scritte per aree disciplinari si rimanda al **DM 29 maggio 2015, n. 319** «Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado», sebbene correlato con il precedente esame di Stato. Si raccomanda di rispettare rigorosamente le previsioni di detta norma.*

Per la seconda prova degli Istituti Professionali di nuovo ordinamento, l'utilizzo del succitato DM deve tener conto delle caratteristiche peculiari della prova stessa.

NB La commissione/classe non può correggere contemporaneamente alla seconda commissione/classe

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 22 commi 1

1. Il colloquio è disciplinato dall'art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di **accertare** il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame **tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.**


NOTA

*Con il **Curriculum dello studente** [di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88] la sottocommissione ha a disposizione non solo dati che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche informazioni relative a certificazioni, a esperienze significative, a competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali (se inserite dallo studente nell'apposita area del Curriculum).*

Il Curriculum dello studente ... consente una migliore organizzazione e documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno. (nota MI n.349 del 5.3.2021)

COME È STRUTTURATO IL CURRICULUM

Il Curriculum dello studente è articolato in tre parti:

<p>PARTE PRIMA</p> <p>Istruzione e formazione</p>		<p>A cura della scuola</p>
<p>PARTE SECONDA</p> <p>Certificazioni</p>		<p>A cura della scuola e/o dello studente</p>
<p>PARTE TERZA</p> <p>Attività extrascolastiche</p>		<p>A cura dello studente</p>

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 22 comma 2

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato **dimostra**, nel corso del colloquio:
- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;**
 - di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;**
 - di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.**

COLLOQUIO

ESPERIENZE SVOLTE NELL'AMBITO DEI PCTO O DELL'APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

La commissione/classe nell'esposizione delle esperienze nell'ambito dei PCTO o dell'apprendistato di primo livello deve:

- favorire una gestione autonoma da parte del candidato;
- trarre spunti valutativi, ove possibile, sia sulle competenze «trasversali» sia sulle competenze di indirizzo;
- stimolare collegamenti con le discipline;
- agevolare per quanto possibile, una riflessione del candidato sulla dimensione orientativa delle esperienze.

NOTA. *Il riferimento all'apprendistato di primo livello è una novità dell'esame di Stato di quest'anno.*

COLLOQUIO EDUCAZIONE CIVICA

- Se il *colloquio* è *unitario*, **Educazione Civica** si può rintracciare nei suoi diversi momenti.
- Si può guidare il candidato a ***riconoscere la presenza di valori civili*** in ogni questione trattata.
- **Non è necessario “fare la domanda” di Educazione Civica**, se nel colloquio sono già emersi concetti in linea con le competenze per essa definite nel curriculum d’istituto e previste dalle attività declinate nel documento del consiglio di classe.
- **Tutti i commissari possono trattare il tema**, poiché si chiede di farlo emergere nell’ambito delle diverse discipline e anche nell’esperienza di PCTO.
- **Poiché è trasversale**, Educazione Civica si presta particolarmente ad essere utilizzata per gli spunti di discussione, poiché **è in grado di catalizzare ampie prospettive interdisciplinari**. L’interdisciplinarietà non si sviluppa nei contenuti, ma nei **nodi concettuali, nei problemi**.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 22 commi 3 e 5

3. Il colloquio si svolge a **partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione/classe, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.** Il materiale è **costituito** da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.

5. **La commissione/classe provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.** Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe **tiene conto** del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

COLLOQUIO

MATERIALE SCELTO DALLA COMMISSIONE/CLASSE



Pertanto, il **materiale** scelto dalla commissione/classe:

- va predisposto e assegnato ai candidati **all'inizio di ogni giornata, prima dell'avvio dei colloqui**;
- è costituito da un **testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema** (le tipologie previste dal D. Lgs. 62/2017, come già gli scorsi anni);
- è finalizzato a **favorire la trattazione dei nodi concettuali** caratterizzanti le diverse discipline e del loro **rapporto interdisciplinare** (anche in questo caso è una previsione che riprende quelle degli scorsi anni).
- Si ritiene si debba trattare di un **solo materiale**, scelto **in modo da risultare interessante e stimolante** ma anche di non difficile comprensione
- Le operazioni devono essere adeguatamente verbalizzate ogni giorno.

OM 19 marzo 2023, n. 45, articolo 22 comma 4

4. La commissione/classe cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, **evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, cui va riservato un apposito spazio nell'ambito dello svolgimento del colloquio.**

Nota n. 9260 del 16 marzo 2023, punto 1.d.3

I commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea).

COLLOQUIO



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 22 commi 6-7

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la **metodologia CLIL**, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame.

NOTA. *Il docente della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera deve essere un **commissario interno** (si rimanda alla Nota prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, punto 5 «Esami di Stato» e alle OO. MM. successive a questa Nota, come la OM 205/2019 art. 19 comma 4).*

7. Il colloquio dei **candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento** si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 62/2017.

Quanto stabilito dal comma 7, è declinato negli articoli 24 e 25 della OM 45/2023.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 22 comma 8

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti **precisazioni**:

- a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), **prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio.** Nel colloquio, pertanto, la commissione/classe propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
- b) **per i candidati che non hanno svolto i PCTO**, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce **una rilettura biografica** del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

COLLOQUIO VALUTAZIONE



OM 14 marzo 2022, n. 45, articolo 22 comma 10

10. La commissione/classe dispone di **venti punti per la valutazione del colloquio**. La commissione/classe procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione/classe, compreso il presidente, **secondo i criteri di valutazione stabiliti all'allegato A (griglia di valutazione del colloquio)**.

*In merito alla valutazione delle prove orali specifiche del **Progetto Esabac/Esabac-techno e dei percorsi quadriennali e a opzione internazionale**, si fa riferimento ai **Decreti Ministeriali 76, 77, 79, 80 e 81***

ESAMI PROGETTO ESABAC -> DM 76 del 05/05/2023 e DM 614 del 04/08/2016

La valutazione della **terza prova scritta** è espressa in ventesimi e risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia. Essa va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta dell'esame di Stato.

A tal fine, la Commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.

- La valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio.

LICEO CLASSICO EUROPEO -> DM 77 del 05/05/2023

La seconda prova scritta riguarda la disciplina "lingua e letteratura classica". Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario

OPZIONE SPAGNOLA -> DM 79 del 05/05/2023

OPZIONE TEDESCA -> DM 80 del 05/05/2023



La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per seconda prova e la terza prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

CLASSI SPERIMENTALI QUADRIENNALI -> DM 81 del 05/05/2023 e DM 183/2019

COLLOQUIO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ALLEGATO A

NOTE

Come già osservato in relazione alle prove scritte, **l'uso della griglia esclude il ricorso a una procedura di voto su proposte di punteggio globale del colloquio.**

Quando il punteggio assegnato dalla griglia ad un descrittore presenta un range (ad esempio, 1,50 - 2,50), si ritiene che si possa attribuire un punteggio intero o frazionario a 0,50 (nell'esempio riportato: punteggi attribuibili sono 1,50 - 2 - 2,50).

Il punteggio complessivo della prova deve essere **intero**, con arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o superiore a 0,50.

Come per le griglie delle prove scritte, la griglia del colloquio **può essere adattata, ove necessario**,

- al PEI per gli studenti con disabilità (art. 24 comma 8);
- al PDP per gli studenti con DSA (art. 25 comma 3).

SOGLIA DI SUFFICIENZA NELLE PROVE D'ESAME



L'OM 45/2023 non stabilisce una soglia di sufficienza per le prove scritte e per il colloquio, perché il D.Lgs. 62/2017 non stabilisce detta soglia.

Le diverse prove vengono valutate utilizzando le griglie e in queste non è stabilita una soglia di sufficienza per la prova.

L'unica soglia di sufficienza è quella stabilita per superare l'esame di Stato, per cui servono 60/100 (articolo 28 comma 3).

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 24 commi 1-2

*Le **previsioni** per i candidati con **disabilità** ricalcano quelle **ordinarie** delle precedenti sessioni d'esame con prove scritte. **Per il colloquio**, anche per questi candidati **non è più previsto** il possibile svolgimento in **modalità telematica**.*

- 1. Gli studenti con disabilità** sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).**
- 2.** Ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA' PROVE EQUIPOLLENTI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 24 commi 3-4

3. Le prove d'esame, **ove di valore equipollente**, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.

4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti** che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico e che non fanno parte della Commissione d'esame.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono **nominati dal presidente della commissione** sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA' PROVE EQUIPOLLENTI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 24 commi 5-8

I commi 5-6 trattano casi particolari: candidati non vedenti o ipovedenti (comma 5); candidati ricoverati e/o presso case di reclusione (comma 6). Per queste situazioni, in caso di incertezza, si consiglia di contattare il Servizio Ispettivo.

7. La commissione può assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. **In casi eccezionali**, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. **Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.**

8. Le commissioni adattano, **ove necessario**, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'- PROVE NON EQUIPOLLENTI

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 24 comma 9

9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, **prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove**, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del D. lgs. 62/2017.

Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

***NOTA.** L'OM non fornisce indicazioni sull' **utilizzo di griglie di valutazione** per questi candidati. Si ritiene che sia possibile elaborare specifiche griglie di valutazione riferite al PEI del singolo candidato, cercando, per quanto possibile, di mantenere riferimenti alle griglie elaborate dalla commissione/classe per gli altri candidati.*

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA' CASO PARTICOLARE



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 24 comma 10

10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno **un credito scolastico** sulla base della votazione riferita al PEI.

Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 25 commi 1-3

Le **previsioni per i candidati con DSA e altri BES** ricalcano quelle ordinarie delle precedenti sessioni d'esame con prove scritte. Per il colloquio, anche per questi candidati non è più previsto il possibile svolgimento in modalità telematica.

- 1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)**, certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, **sulla base del piano didattico personalizzato (PDP)**.
- La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame. Nello svolgimento delle prove d'esame, **i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte**. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. **Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.**
- Le sottocommissioni adattano, **ove necessario**, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 25 comma 4

4. **I candidati con certificazione di DSA che**, ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017, **hanno seguito un percorso didattico differenziato**, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato **sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.

Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

NOTA. *L'OM non fornisce indicazioni sull' **utilizzo di griglie di valutazione** per questi candidati. Si ritiene che sia possibile elaborare specifiche griglie di valutazione riferite al PDP del singolo candidato, cercando, per quanto possibile, di mantenere riferimenti alle griglie elaborate dalla sottocommissione per gli altri candidati.*

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA



PERCORSO DIDATTICO ORDINARIO CON DISPENSA DELLE PROVE SCRITTE ORDINARIE DI LINGUA STRANIERA

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 25 comma 5

5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito **un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera**, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. **Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.**

ESAME DEI CANDIDATI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 25 comma 6

Per le situazioni di **studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe**, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe **l'eventuale piano** didattico personalizzato. **Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame**, mentre è **assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.**

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma **conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.**

***Nota.** Fare particolare attenzione a queste situazioni, che alle volte non sono ben definite e ben documentate. Si raccomanda che la possibilità di assicurare al candidato con altri bisogni educativi speciali strumenti compensativi «che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte», ma non già previsti per le verifiche in corso d'anno, sia valutata con cura e sia sostenuta da adeguate motivazioni.*

ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA E STRAORDINARIA

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 26 commi 1-3

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave **documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe**, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella **sessione suppletiva**; per l'invio e la predisposizione dei testi della **prima prova scritta** si seguono le modalità di cui ai precedenti articoli.
2. Ai fini di cui sopra, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della **seconda prova scritta** hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a **sostenere le prove scritte suppletive**, presentando **probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima**. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave **documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe**, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare **al colloquio nella data prevista**, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data **entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione per entrambe le classi abbinata**. In tale caso, lo scrutinio finale della classe cui il candidato appartiene viene effettuato dopo l'effettuazione del relativo colloquio.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 26 commi 4-7

4. **In casi eccezionali**, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere una o più prove dell'esame di Stato in un'apposita **sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.**

5. La commissione/classe, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

6. **In casi eccezionali**, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, **il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento.**

7. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dall'Ufficio scolastico regionale a un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi.

III. LE OPERAZIONI CONCLUSIVE DELLE COMMISSIONI DELL'ESAME DI STATO

- Voto finale**
- Integrazione del punteggio**
- Lode**
- Rilascio del diploma e dell'attestato di credito formativo**
- Supplemento Europass**
- Curriculum dello studente**
- Pubblicazione dei risultati**
- Relazione del presidente**

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 28 commi 1-2

- 1. Ciascuna commissione/classe** si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti **subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.**
- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs 62/2017, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un **punteggio finale complessivo in centesimi**. **Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione/classe d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato**, per un massimo di quaranta punti. La commissione/classe dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.
- 3. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.**

NOTA: L'esame di Stato può non essere superato.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 28 comma 4

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del d.lgs 62/2017, **fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi**, la commissione/classe **può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti**, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 9, lettera c).

ARTICOLO 16, comma 9 lettera c

In sede di riunione preliminare, la commissione/classe definisce, altresì:

c) I criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito **un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti**;

NOTA.

Anche per prevenire contenzioso, l'integrazione del punteggio, attribuita sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione/classe, deve essere attentamente valutata e gestita. E' evidente che è necessario stabilire in modo appropriato i criteri di attribuzione.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 28 comma 5

5. La commissione/classe **all'unanimità può motivatamente attribuire la lode** a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A allegata al d. lgs.62 del 2017;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d'esame.

NOTE.

- Il credito scolastico massimo deve essere stato attribuito all'unanimità in terza, in quarta e in quinta.
- I punti a) e b) costituiscono i **requisiti** per poter attribuire la lode, ma occorre che **questa sia motivata in base «ai criteri per l'attribuzione della lode»**, stabiliti nella riunione preliminare (art. 16 comma 9 lettera d)

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 28 commi 6-7

6. I presidenti di commissione trasmettono al competente USR un'apposita **relazione**, sulla base di un *form* telematico disponibile su "Commissione web", contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.

NOTE.

1. *La relazione del presidente, una per commissione/classe, è obbligatoria.*
2. *Essendo disponibile su «Commissione web», è indispensabile utilizzare l'applicativo.*
3. *Il form, aggiornato rispetto agli scorsi anni, sarà di semplice e veloce compilazione, strutturato in prevalenza con campi chiusi. Gli elementi in tal modo raccolti consentiranno successive analisi quali-quantitative circa gli esiti degli esami di Stato.*

7. Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti dai Dirigenti tecnici che hanno svolto l'attività di vigilanza, predispone una **relazione conclusiva sull'andamento generale dell'esame di Stato**. Tale relazione è trasmessa contestualmente al competente USR, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 28 comma 8

8. I **presidenti delle commissioni** sono competenti al **rilascio**

➤ **dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato,**

➤ **nonché dei diplomi**

e

➤ **dell'allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88;**

nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi **delegano** il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi.

Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d'esame *[da leggersi: le prove d'esame]*.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 28 comma 12

Il **Supplemento Europass al certificato** e il **Curriculum dello studente** sono resi disponibili agli studenti nell'apposita piattaforma.

NOTE

1. *Il Supplemento Europass al certificato è un **documento standard**, a differenza del Curriculum dello studente che è un **documento individuale**.*
2. *Le segreterie non devono più stamparli o comunque inviarli a coloro che superano l'esame.*

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI



OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 29 commi 1-2

- 1. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni di cui all'articolo 28**
tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe,
nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento,
con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
- 2. Il punteggio finale è riportato, a cura della commissione/classe, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.**

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 29 commi 3-4

3. L'esito della parte specifica **dell'esame EsaBac ed EsaBac techno**, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: "Esito EsaBac/EsaBac techno: punti..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione "Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo" nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.

4. Nel caso degli **studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode**, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI



Per la pubblicazione dei risultati nel rispetto della privacy, in «Commissione web» dovrebbe essere disponibile un file che riporta l'indicazione dei dati anagrafici e dell'**Esito finale dell'Esame**.

- **Per tutti coloro che superano l'esame**, nella colonna Esito finale dell'Esame va riportato **unicamente il punteggio (e l'eventuale lode)**
- **Per indicare l'Esito finale dell'esame le altre possibili diciture sono:**
 1. **«Non diplomato»** in caso di mancato superamento dell'esame (in conformità all'art. 29 comma 1 dell'OM 45/2023) – **E' chiaro che non deve essere indicato alcun punteggio.**
 2. **«Assente»** per i candidati assenti alle sessioni ordinaria e suppletiva, compresi quelli che vengono rinviati alla straordinaria e compresi i disabili che non sostengono alcuna prova.

OM 9 marzo 2023, n. 45, articolo 31 comma 1

1. Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al **dirigente/coordinatore** o a chi ne fa le veci, **il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241**. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri del personale dell'istituzione scolastica, procede all'apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.

Nota. La procedura di accesso agli atti relativi all'esame di Stato è competenza del dirigente scolastico / del coordinatore delle attività educative e didattiche, che li detengono.

IV.

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Il Presidente della commissione è il **garante**

- della **legittimità**
- della **sostanza dell'esame** (qualità del colloquio e della valutazione delle prove e complessiva)
- del **clima** di lavoro e della **organizzazione** dei lavori della commissione
- dei **candidati**
- Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, **può delegare un proprio sostituto, scelto tra i commissari.**
- Rispetto alla commissione non ha una funzione notarile, ma ha **un ruolo di indirizzo e coordinamento, che comporta decisioni, interpretazioni, mediazioni, controllo.**
- **Non si sostituisce ai commissari nelle varie fasi dell'esame, rispettando e facendo rispettare il loro compito.**

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Il Presidente della commissione deve

- leggere molto bene (>studiare) l'**Ordinanza Ministeriale** e le norme di riferimento (vedi inizio dell'OM; *sito MIM, sezione Esami di Stato*), **non dando per scontato di sapere già tutto e di ricordare tutto.**
- fare molta attenzione, **anche per prevenire ricorsi**, agli aspetti formali/amministrativi dell'esame, pur senza eccedere in formalismi.
- curare una precisa e completa **verbalizzazione** (uso di «commissione web», con l'avvertenza, prima di cancellare le parti ritenute non pertinenti, di leggerle bene)
- esaminare con cura e attenzione la documentazione fornita dalla scuola, in particolare il **documento del consiglio di classe** (OM 45/2023, art. 10)
- l'OM 45/2023 non risolve tutti i problemi e tutti i casi. **In caso di necessità, riferirsi tempestivamente alla struttura tecnica di supporto.**



Buon lavoro!

A CURA DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'USR PER IL VENETO